

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 1 GIUGNO 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì uno del mese di giugno, alle ore 11.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli e Regimenti.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Palazzo e Schiboni.*

Sono assenti: *gli Assessori Righini e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi e si collega in videoconferenza l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 244

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Presidio poliambulatoriale denominato “Villa Benedetta” sito in via Cervino, 10/12, angolo via Cimone 110 – 00141 Roma, gestito dalla società “C.I.RAD. S.r.l.” (P. IVA 06950941002). Ottemperanza sentenza TAR Lazio n. 8626/2019: rilascio dell’accreditamento istituzionale per l’attività sanitaria di Radioterapia con l’impiego di n.1 acceleratore lineare categoria C.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- la deliberazione della Giunta regionale del 05.05.2023 n. 159 di conferimento di incarico di direttore regionale *ad interim* al dott. Paolo Iannini della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- la determinazione n. G02828 del 02.03.2023 di affidamento *ad interim* alla dott.ssa Marilù Saletta, ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5, della responsabilità dell'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTI

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i.
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*”;

VISTI inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione integrativa della Giunta, da adottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: “Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
- la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 recante: “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023 n. 2 recante: “Bilancio di previsione finanziaria della Regione Lazio 2023-2025”;

VISTE

- la Determinazione Dirigenziale G07121 del 22/5/2017, avente ad oggetto “*Revoca della determinazione n. G08047 dell’1.7.2015. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio del presidio poliambulatoriale denominato Villa Benedetta, gestito dalla società CIRAD S.r.l., sito in via Cervino, 10/12 – Roma – ASL RML. Autorizzazione all’ampliamento funzionale e strutturale di branche mediche*”;
- la nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 294079 del 09/06/2017 con la quale il Legale Rappresentante della “C.I.RAD. S.r.l.” che gestisce il Presidio Poliambulatoriale denominato “Villa Benedetta” sito in via Cervino, 10/12, angolo via Cimone 110 – 00141 Roma. ha fatto istanza di accreditamento istituzionale per l’attività sanitaria di radioterapia con l’impiego di n.1 acceleratore lineare;

- la nota prot. n. 368776 del 18/07/2017 con la quale l'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento ha richiesto all'Area Cure Primarie della Direzione Regionale salute e Politiche Sociali di effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza al fine del prosieguo dell'attività istruttoria;
- la nota dell'Area Cure Primarie prot. n. 27968 del 18/01/2018 con la quale all'esito della richiesta verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza comunicava che *“Alla luce delleosservazioni ed informazioni fornite dalla competente ASL, dalle quali si rileva un fabbisogno aziendale di prestazioni assistenziali della fattispecie in questione già ampiamente soddisfatto, si ritiene non sussistano, per gli aspetti di competenza, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accreditamento in oggetto”*;
- la nota regionale prot. n. 335591 del 06/06/2018 con la quale è stato comunicato, per le motivazioni su esposte, il diniego al rilascio dell'accreditamento istituzionale al Presidio Poliambulatoriale denominato “Villa Benedetta” gestito dalla società “C.I.RAD. S.r.l.” per l'attività di Radioterapia

CONSIDERATO che:

- il TAR Lazio con la sentenza n. 8626/2019 ha accolto le doglianze relative al ricorso col quale la Società CIRAD Srl Villa Benedetta, ha chiesto: *“l'annullamento del diniego al rilascio dell'accreditamento istituzionale del Presidio ambulatoriale gestito dalla C.I.R.A.D. Srl denominato Villa Benedetta, inviato dalla Regione Lazio con pec del 6 giugno 2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti: segnatamente, della nota ASL Roma 1 prot. 116517 del 05/01/2017 mai comunicata”* con conseguente annullamento del diniego al rilascio dell'accreditamento;
- il ricorso in appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 8626/2019 del TAR Lazio proposto dall'amministrazione regionale ha avuto esito sfavorevole avendo la Suprema Corte ribadito *“....le conclusioni già svolte con riferimento alla necessità di una completezza dell'istruttoria in sede di definizione del fabbisogno e dei conseguenti provvedimenti di accreditamento.”*;
- il Tar Lazio, con sentenza n.11529/2021 ha *“.... ricordato che qualora venga annullato un atto di diniego, a fronte quindi di interessi legittimi c.d. pretensivi, come quelli fatti valere nel giudizio sfociato nella sentenza n. 8629/2019, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente non può essere assicurata dalla sola sentenza – che non assume, quindi, carattere auto esecutivo – ma richiede la rinnovazione del procedimento da parte dell'Amministrazione e la conclusione dello stesso, con un provvedimento espresso che tenga altresì conto dell'effetto conformativo della sentenza, e cioè del vincolo delle statuizioni contenute nel giudicato (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, sez. II, 04/02/2014 n. 196)”*

VISTE

- la nota dell'Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli prot. n.49106 del 19/01/2022 con la quale è stato chiesto all' Area Rete Ospedaliera e Specialistica di effettuare la verifica della funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ai sensi del comma 2, art.14, l.r. 4/2003, tenendo conto di tutte le statuizioni disposte dalla giustizia amministrativa;
- la nota dell'Area Rete Ospedaliera e Specialistica prot. n. 269612 del 17/03/2022 con la quale è stato espresso parere favorevole riguardo al fabbisogno di n.1 acceleratore lineare *“ sulla base del combinato disposto dell'Allegato A alla Determinazione n.G14988 del 4 novembre 2019.....e della Determinazione G031123 del 16 marzo 2022, avente per oggetto*

“Definizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art.2 della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, limitatamente alle prestazioni di radioterapia. Approvazione del documento tecnico:” Analisi delle prestazioni di radioterapia nel Lazio – elementi per la stima del fabbisogno di acceleratori lineari”

- la nota regionale prot.n. 298304 del 25/03/2022 con la quale è stato chiesto alla ASL Roma 1 di effettuare la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e la verifica degli ulteriori requisiti di accreditamento per l’attività sanitaria di radioterapia;
- la nota prot. 40922 del 14/03/2023 acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 295586 del 16/03/2023, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 1 ha trasmesso, il parere favorevole concernente l’accreditamento istituzionale per l’attività sanitaria di Radioterapia (cod.70) mediante l’impiego di n.1 acceleratore lineare per prestazioni di categoria C

RITENUTO, pertanto, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 8626/2019 e ai sensi dell’art. 14 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 26 del R.r. n. 20/19, di dover provvedere al rilascio dell’accreditamento istituzionale in favore del Presidio poliambulatoriale denominato “Villa Benedetta” sito in via Cervino, 10/12, angolo via Cimone 110 – 00141 Roma gestito dalla società “C.I.RAD. S.r.l.” (P. IVA 06950941002) per la seguente attività sanitaria:

Radioterapia (cod.70) mediante l’impiego di n.1 acceleratore lineare che eroga prestazioni di categoria C (marca Elekta modello Precise)

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di rilasciare in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 8626/2019 e ai sensi dell’art. 14 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 26 del R.r. n. 20/19, l’accreditamento istituzionale in favore del Presidio poliambulatoriale denominato “Villa Benedetta” sito in via Cervino, 10/12, angolo via Cimone 110 – 00141 Roma gestito dalla società “C.I.RAD. S.r.l.” (P. IVA 06950941002) per la seguente attività sanitaria:

Radioterapia (cod.70) mediante l’impiego di n.1 acceleratore lineare che eroga prestazioni di categoria C (marca Elekta modello Precise)

Sulla base del presente provvedimento, la configurazione della struttura risulta la seguente:

in regime di autorizzazione all’esercizio

Codice	Branca
05	Chirurgia Vascolare
07	Cardiochirurgia
30	Neurochirurgia
32	Neurologia
43	Urologia
52	Dermatologia
64	Oncologia
69	Diagnostica per immagini- Radiologia Diagnostica*
70	Radioterapia**

*RMN da 1,5 Tesla – TAC

** n.1 acceleratore lineare che eroga prestazioni di categoria C (marca Elekta modello Precise)

in regime di accreditamento istituzionale:

Codice	Branca
70	Radioterapia**

** n.1 acceleratore lineare che eroga prestazioni di categoria C (marca Elekta modello Precise)

Il Direttore Sanitario della struttura e il Direttore Tecnico della Radioterapia è la dott.ssa Chiara Fraioli medico chirurgo, specialista in Radioterapia, iscrizione Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma n.50380.

Il Legale Rappresentante della Società “C.IRAD. S.r.l.” (P. IVA 06950941002) è la dott.ssa Lucia Baldassarre.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla società “C.IRAD. S.r.l.”, alla ASL Roma 1, al Comune di Roma ove ha sede l’attività e all’Ordine Provinciale dei Medici di Roma.

La ASL ROMA 1 è l’ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, di cui alla Legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al Regolamento regionale n. 20/2019.

L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 *quinquies* del D.Lgs n. 502/92 e comunque l’accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)